

DELIBERAZIONE 28 marzo 2022, n. 362

**Fine dello stato di emergenza epidemiologica covid 19: misure per la formazione professionale.**

LA GIUNTA REGIONALE

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

Visto il Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)”;

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i successivi atti nazionali adottati per prorogare di volta in volta lo stato di emergenza e per stabilire le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste, in particolare, le disposizioni nazionali che hanno dato indicazioni sullo svolgimento della formazione professionale nel periodo dell’emergenza epidemiologica prevedendo, nella prima fase dell’emergenza, la sola modalità a distanza;

Visto l’articolo 3 bis del decreto legge 52/2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che ha stabilito che “Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza”;

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021 con la quale sono state adottate le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» nella parte relativa ai corsi di formazione;

Visto il decreto legge del 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 febbraio 2022, n. 11, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta regio-

nale che, di volta in volta, hanno dato indicazioni sullo svolgimento delle attività formative nel periodo dell’emergenza sanitaria;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2020, n. 356 “Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione professionale” con la quale, in attuazione delle disposizioni nazionali, è stato consentito, per l’intera durata di vigenza delle misure di emergenza:

- di realizzare le attività didattiche in modalità a distanza (FAD ed e-learning) per i percorsi IeFP, ITS e IFTS, anche eventualmente in deroga alle disposizioni regionali in materia e agli avvisi pubblici in essere;

- di prevedere, per i percorsi IeFP triennali e di IV anno in corso di svolgimento, nell’ambito dell’attività di formazione a distanza, la possibilità di ricorrere al project work, inteso come elaborazione di un documento progettuale, di un manufatto o una elaborazione multimediale, assistito a distanza dal tutor e valutato dal docente, quale fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo;

Preso atto che la citata DGR 356/2020 ha dato inoltre mandato alla competente Direzione regionale di adottare disposizioni derogatorie a quanto previsto negli atti regionali in materia di formazione professionale, anche relativamente alle eventuali scadenze in essi stabiliti;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 27/07/2020, n. 951 “Articolo 17 comma 1, L.R. 32/2002 ss.mm.ii. - Approvazione delle Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 - 2020” nella sezione relativa all’applicazione delle norme di gestione nella fase emergenza covid 19 e viste le “Linee guida per lo svolgimento dei controlli in loco” durante emergenza epidemiologica da covid 19 di cui alla Decisione della Giunta regionale 2/2021;

Considerato che in attuazione delle disposizioni nazionali, delle ordinanze regionali e delle citate Deliberazioni 356/2020 e 951/2020, la Direzione competente ha dato di volta in volta indicazioni operative agli Organismi formativi accreditati, in deroga alle disposizioni regionali vigenti prima dello stato di emergenza, al fine di garantire la continuità delle attività formative, ivi compresi i percorsi IeFP, ITS, IFTS, i percorsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i tirocini e l’attività di formazione esterna nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante, prevedendo la possibilità della formazione a distanza in deroga alle percentuali ordinariamente consentite e introducendo alcune semplificazioni nella tenuta dei registri e negli adempimenti relativi ai verbali d’esame e alla rendicontazione;

Preso atto che le ultime indicazioni operative della Direzione competente sono del 26 gennaio 2022 e prevedono la possibilità di realizzare in presenza i laboratori, gli stage e gli esami finali e la possibilità di svolgere con la modalità a distanza la parte teorica delle attività formative;

Preso atto che le citate indicazioni operative rinviano, per i percorsi formativi che rientrano nel Repertorio regionale della formazione regolamentata, alle disposizioni straordinarie contenute negli Accordi tra le Regioni e le Province autonome del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, relativamente alle percentuali di FAD ammissibili e allo svolgimento degli esami, e alle disposizioni contenute nell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome del 3 novembre 2021 rep. 21/181/CR5a/C17;

Visto l'Accordo del 3 novembre 2021 "Linee Guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica a distanza e in presenza" per i corsi di formazione obbligatori ai fini dell'accesso alle professioni e/o allo svolgimento delle attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome;

Considerato che il citato Accordo del 3 novembre 2021 prevede, in previsione della cessazione dello stato di emergenza, un regime ordinario ed una disciplina transitoria, quest'ultima da applicarsi a partire dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 dicembre 2021, n. 1421 che modifica la DGR 988/2019 "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" per recepire il regime ordinario introdotto con il citato Accordo del 3 novembre 2021;

Preso atto che la disciplina transitoria contenuta nell'Accordo del 3 novembre 2021 prevede la possibilità:

- per le Regioni: di applicare, ai corsi avviati entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni straordinarie per la formazione adottate nel periodo emergenziale, che consentano in particolare l'erogazione a distanza in modalità sincrona dell'intero monte ore teorico dei corsi (Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020); di applicare ai percorsi che si concludono dopo i 12 mesi, il regime in deroga per i primi 12 mesi e il regime ordinario a partire dal tredicesimo mese con la specifica che per tali percorsi gli esami si svolgeranno in presenza.

- per gli enti di formazione, entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, di adeguare, se del caso, la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui all'Accordo del 3 novembre 2021, con

particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona;

Ritenuto opportuno applicare la disciplina transitoria contenuta nell'Accordo del 3 novembre 2021 a tutti i percorsi di formazione inseriti nel Repertorio regionale della formazione regolamentata di cui all'art. 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 nel quale sono inseriti anche tutti i percorsi per l'esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme regionali;

Ritenuto necessario, in analogia a quanto previsto dal periodo transitorio del citato Accordo del 3 novembre 2021, prevedere un ripristino graduale del regime ordinario per le attività formative finanziate e riconosciute dalla Regione al fine di tutelare l'utenza dei percorsi formativi non ostacolando la prosecuzione delle attività in corso e non rallentando l'avvio di quelle nuove;

Ritenuto opportuno, fatta salva l'applicazione delle eventuali disposizioni che potrebbero intervenire successivamente, della disciplina settoriale di riferimento per i percorsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle indicazioni eventualmente adottate dalle Autorità di gestione delle diverse fonti di finanziamento, consentire l'applicazione delle indicazioni operative adottate dalla Direzione competente nel periodo di emergenza sanitaria per un periodo ulteriore, pari a 6 mesi decorrenti dal 1 aprile 2022, ai tirocini non curriculari, alle attività di formazione esterna nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e alle restanti attività formative secondo le indicazioni che si rendono necessarie in base alle tipologie di percorso, come dettagliate nel presente atto;

Ritenuto opportuno per gli esami finali, ivi compresi quelli dei percorsi ai quali si applica il citato Accordo del 3 novembre 2021, consentirne lo svolgimento con le modalità previste per il periodo dell'emergenza fino al 30 settembre 2022;

Ritenuto opportuno dare mandato alla Direzione competente di aggiornare, se necessario, le indicazioni operative agli Organismi formativi per questa fase transitoria successiva alla cessazione dell'emergenza con le eventuali nuove disposizioni normative e indicazioni delle Autorità di gestione delle diverse fonti di finanziamento;

Visto il parere del CD del 24.03.2022;

A voti unanimi

DELIBERA

1) Per le motivazioni indicate in narrativa, fatta salva

l'applicazione delle eventuali disposizioni che potrebbero intervenire successivamente, della disciplina settoriale di riferimento per i percorsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle indicazioni eventualmente adottate dalle Autorità di gestione delle diverse fonti di finanziamento, di consentire l'applicazione delle indicazioni operative adottate dalla Direzione competente nel periodo dell'emergenza sanitaria per un periodo ulteriore, pari a 6 mesi decorrenti dal 1 aprile 2022, ai tirocini extracurricolari, alle attività di formazione esterna nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e alle restanti attività formative finanziate e riconosciute dalla Regione;

2) di approvare le seguenti indicazioni per le tipologie di percorsi formativi sotto elencate:

a) per i percorsi formativi finanziati, le disposizioni relative al periodo dell'emergenza continuano ad applicarsi fino al 30 settembre compreso;

b) per i percorsi formativi riconosciuti:

- le disposizioni relative al periodo dell'emergenza continuano ad applicarsi a tutti i percorsi in essere o da avviare (l'avvio si considera avvenuto con il primo giorno in aula) fino al 30 settembre compreso e fino alla loro conclusione salvo quanto previsto dal punto c);

- entro il 30 settembre, gli organismi formativi che intendono rivedere la progettazione del percorso formativo, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della formazione a distanza (Fad) sincrona e asincrona, nei limiti consentiti dalla normativa regionale vigente, presentano nuove domande di riconoscimento che una volta approvate dal Settore regionale competente sostituiranno le precedenti;

- dal 1 ottobre 2022, potranno essere avviate in aula solo le attività formative coerenti con i riconoscimenti approvati;

c) per i percorsi formativi del repertorio regionale della formazione regolamentata avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza e di durata pari o superiore a 12 mesi, si applica il regime in deroga (Accordi delle Regioni del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020) fino al dodicesimo mese mentre dal tredicesimo mese fino alla conclusione si applica il regime ordinario (Accordo delle Regioni del 3 novembre 2021);

d) per gli esami finali dei percorsi formativi, gli organismi formativi possono richiedere lo svolgimento dello stesso con le modalità previste per il periodo dell'emergenza se tali esami si svolgeranno entro il 30 settembre compreso;

e) per i percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professione (Iefp) e per i percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), si continuano ad applicare le indicazioni operative adottate dalla Direzione competente fino al 30 settembre compreso, fatto salvo quanto previsto da normative e circolari ministeriali specifiche;

f) per i percorsi formativi in materia di salute e sicu-

rezza sul lavoro, si rinvia alle disposizioni settoriali di riferimento;

3) di dare mandato alla Direzione competente di aggiornare, se necessario, le indicazioni operative agli Organismi formativi per questa fase transitoria successiva alla cessazione dell'emergenza con le eventuali nuove disposizioni normative e indicazioni delle Autorità di gestione delle diverse fonti di finanziamento.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

*Il Segretario della Giunta*

*La Direttrice*  
Francesca Giovani

---



---

DELIBERAZIONE 28 marzo 2022, n. 365

**Integrazione della documentazione a corredo della modulistica unica standardizzata regionale in caso di sottoscrizione di un Protocollo di legalità di cui all'articolo 83 bis del d.lgs. n. 159/2011.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", che prevede l'adozione, con accordi o intese in sede di Conferenza Unificata, di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni in materia di attività edilizia e di attività produttive e l'obbligo delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle suddette istanze, segnalazioni e comunicazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli medesimi, attribuendo alla Regione, previa assegnazione di un congruo termine, il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e in particolare l'articolo 83 bis "Protocolli di legalità", introdotto con il decreto-legge n. 76/2020, che ha previsto per il Ministero dell'interno la possibilità di sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di